



SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI
S.r.l. SOCIETA' DI SERVIZI
DEL COMUNE DI TREVILO

Sede legale e domicilio fiscale: Via delle Betulle 43 - 24048 presso Comune Treviolo (Provincia di Bergamo)

CAPITOLATO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

1 maggio 2016 - 30 aprile 2019

CIG: 6554231286

PARTE PRIMA – OGGETTO DELL'APPALTO

Premessa

La S.A.T. srl gestisce già dall'1 gennaio 1998, per conto del Comune di Treviolo, il servizio di igiene urbana, incluso l'accertamento e la riscossione della TARI (TASSA RIFIUTI).

Il conseguimento della massima sostenibilità del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'ambito dell'intero territorio è l'obiettivo prioritario della S.A.T. srl e della Amministrazione, sia per quanto attiene gli aspetti ambientali, sia per quanto attiene gli aspetti sociali. Peraltro, ritiene che a tale sostenibilità deve abbinarsi la massima efficacia ed efficienza dei servizi resi alla Comunità Locale nonché la maggiore equità possibile nella ripartizione dei costi generati dai servizi stessi, da perseguirsi tenendo conto, per quanto possibile, della effettiva produzione di rifiuti realizzata da ciascun utente.

Art. 1 – Assunzione ed esercizio dei servizi

I servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come definiti e classificati dall'art. 184 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle varie fasi dal conferimento al trattamento, recupero e smaltimento, sono assunti dalla Società Aggiudicataria (di seguito denominata S.A.).

In applicazione dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in combinato con l'art. 23 bis – comma 2 – lettera a) – del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, la S.A.T. srl provvede, mediante contratto, previa procedura di gara aperta ad evidenza pubblica da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Per l'espletamento della presente procedura (offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 83 del D.L. 163 2006) S.A.T. srl si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all'indirizzo:

<http://www.arca.regione.lombardia.it>

La documentazione e gli atti di gara saranno disponibili solo in formato digitale.

Il documenti di gara contengono le indicazioni riguardanti le tempistiche della procedura. In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica dell'impresa concorrente, secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SINTEL.

Il presente Capitolato di Appalto (di seguito C.S.A.) prevede come sue parti integranti anche se non materialmente allegate:

- Regolamento per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
- Carta dei Servizi

Art. 2 Ambito Territoriale, dati fisici e utenti del servizio

L'ambito territoriale del presente C.S.A. viene individuato nel territorio del Comune di Treviolo.

Abitanti al 31/10/15	(n°)	10685
Nuclei famigliari al 31/10/15	(n°)	4296
Estensione (Kmq.)		8,5
Densità (abitanti per Kmq.)		1252
Utenze domestiche al 31/12/15	(n°)	4307
Utenze speciali al 31/12/15	(n°)	935

Art. 3 Definizioni

Fermo restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183, 184, 218 del D.Lgs. 152/2006, ai fini del presente C.S.A. si definiscono:

- **Carta e cartone:** frazione recuperabile costituita da carta (non accoppiata ad altri materiali) e cartone (imballaggi vari, scatole, etc.).
- **Frazione Organica:** frazione recuperabile costituita da fiori recisi, filtri di tè e tisane, fondi di caffè, resti di cibi cotti o crudi, avanzi di pane e pasta, avanzi di carne e pesce, resti di formaggio, gusci di crostacei, uova e loro gusci, scarti di frutta e verdura, creme alimentari, dolci e gelati, manufatti in Mater-Bi, prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare e raccolti in modo differenziato.
- **Frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati:** tutte le frazioni di rifiuto di piccole dimensioni ad eccezione dei rifiuti oggetto delle iniziative di raccolta differenziata organizzate dalla S.A.T. srl.
- **Imballaggi in metallo:** frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio, contenitori in banda stagnata, contenitori in acciaio.
- **Imballaggi in plastica:** frazione recuperabile costituita da bottiglie, flaconi, imballaggi secondari fino a 5 litri; bottiglie acqua minerale, bibite, succhi, olio, latte; flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata e liquidi in genere; flaconi dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt; vaschette e/o barattoli per gelato; film d'imballaggio per confezioni di carta igienica e assorbente da cucina; vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura); vaschette porta uova (se in plastica); contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; film d'imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite, film a bolle (pluriball per imballaggi di elettrodomestici, mobili, confezioni regalo, articoli sportivi ecc.); sacchetti/buste dei negozi e supermercati; confezioni rigide per dolciumi (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte); vaschette per alimenti e piccoli imballi in genere in polistirolo espanso; buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati ecc.); reti plastificate per frutta e verdura (es. arance, patate); sacchi, sacchetti, buste per prodotti non alimentari (sacchi per detersivi, prodotti di giardinaggio ecc.); piatti e bicchieri mono uso (NO posate); grucce appendi abito (NO legno e metallo).
- **Raccolta porta a porta:** sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati che prevede la raccolta del rifiuto che viene esposto dall'utenza sulla pubblica via nelle immediate vicinanze del proprio domicilio; il rifiuto dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente Regolamento della S.A.T. srl per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dal presente contratto.
- **Rifiuti ingombranti:** beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredo che, per natura o dimensioni, non è possibile conferire al servizio di raccolta porta a porta.
- **Vetro:** frazione recuperabile costituita da manufatti ed imballaggi in vetro.

Art. 4 Servizi in contratto

I servizi oggetto del contratto sono i seguenti:

1. Servizio di raccolta porta a porta, trasporto a smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
2. Servizio di raccolta porta a porta, trasporto e conferimento a recupero dei seguenti tipi di materiali: carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, barattolame metallico e frazione organica.

PARTE SECONDA – PERSONALE, ATTREZZATURE E MEZZI

Art. 5 Personale in servizio

Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, la S.A. dovrà garantire personale in numero adeguato al bisogno.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dalla S.A., dovrà essere idoneo al servizio. In particolare dovrà essere:

- capace e professionalmente formato
- fisicamente idoneo
- in grado di esprimersi correntemente e correttamente in lingua italiana.

La S.A. è tenuta ad osservare tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro, i contratti normativi, salariali e previdenziali, disciplinanti il rapporto di lavoro della categoria applicando per il personale in servizio il C.C.N.L. di categoria (imprese esercenti servizi di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti, ecc. ecc).

La S.A. inoltre dovrà provvedere all'assunzione del personale in forza all'attuale appaltatrice addetto all'esecuzione dei servizi in gara sul territorio comunale di Orio al Serio, che andrà ad integrare l'organico complessivamente necessario a garantire lo svolgimento ottimale del servizio (articolo 202, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 2006).

Si sottolinea che il personale di cui sopra non esaurisce necessariamente il fabbisogno di risorse umane necessario alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente C.S.A. La S.A. entro i 30 giorni successivi alla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, dovrà fornire l'elenco nominativo, completo di livello d'inquadramento e mansione, degli operatori dedicati ai servizi erogati a favore della S.A.T. srl, sul territorio del Comune di Treviolo.

Il personale dipendente della S.A. dovrà mantenere, in servizio, un comportamento irreprensibile e decoroso e uniformarsi alle disposizioni presenti e future emanate dalla S.A.T. srl, per lo svolgimento del servizio relativo; inoltre in servizio dovrà indossare abiti da lavoro previsti dal C.C.N.L. e i necessari presidi atti a prevenire gli infortuni sul lavoro e per la tutela della salute e integrità sul luogo di lavoro; il medesimo personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento da posizionare in modo che possa essere visibile a chiunque.

La S.A. è responsabile del rispetto delle disposizioni della S.A.T. srl. e del comportamento da parte del proprio personale addetto al servizio e provvede al controllo giornaliero del lavoro svolto garantendo sempre la massima efficienza ed efficacia del servizio stesso.

La S.A.T. srl ha la facoltà, insindacabile, di richiedere ed ottenere dalla S.A. la sostituzione di quegli operatori che dovessero rendersi responsabili di episodi che contrastino con i contenuti del presente contratto (esempio: reiterata negligenza nell'esecuzione dei servizi, mancato mantenimento della separazione tra tipologie di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, etc.). E' vietato l'impiego di personale che non faccia parte della pianta organica della S.A. La S.A. è infine tenuta a depositare, prima dell'avvio dei servizi oggetto del presente contratto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 6 Mezzi ed attrezzature

La S.A. dovrà utilizzare per i servizi contrattualizzati le attrezzature più idonee, efficienti, conformi alle leggi sulle emissioni atmosferiche e rumorose e della qualità e quantità necessaria al regolare svolgimento dei servizi stessi. La dotazione tecnica della S.A. dovrà essere comunque conforme a quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n. 1 del 30 gennaio

2003 e sue s.m. e i. e qualsiasi automezzo potrà essere utilizzato solo se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 2010.

La S.A., entro trenta giorni successivi alla data di inizio del servizio, dovrà presentare alla S.A.T. srl le carte di circolazione o il contratto d'acquisto (per i mezzi nuovi di fabbrica) relativi a tutti gli automezzi che impiegherà sul territorio. La definitiva immissione in servizio degli automezzi potrà avvenire solamente dopo che la S.A.T. srl abbia espresso e formalizzato per iscritto il proprio parere positivo in merito ai suddetti automezzi. Tale parere si intende espresso positivamente qualora trascorrono infruttuosamente almeno venti giorni dal ricevimento della notizia degli automezzi immessi.

Se, nel corso del periodo contrattuale, la S.A. intendesse sostituire uno o più automezzi, dovrà comunicare per iscritto tale volontà alla S.A.T. srl indicando le caratteristiche tecniche dei nuovi mezzi che intende immettere in servizio. Resta facoltà insindacabile della S.A.T. srl autorizzare le sostituzioni proposte dalla S.A. e l'assenso alla sostituzione verrà trasmesso alla S.A. in forma scritta. I nuovi mezzi immessi in servizio dovranno essere in ogni caso nuovi di fabbrica.

La S.A. dovrà mantenere in buono stato di manutenzione, pulizia, disinfezione e di funzionamento tutti i mezzi e le attrezzature impiegate. In proposito la S.A.T. srl potrà eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche per assicurarsi del numero, della qualità e dell'idoneità dei suddetti mezzi ed attrezzature e potrà ordinare la sostituzione di quelli giudicati non idonei; tali mezzi ed attrezzature dovranno essere sostituiti entro il servizio successivo alla contestazione.

La S.A. non avrà diritto ad alcun indennizzo per avaria, perdite o danni diretti o indiretti che si dovessero verificare, durante la validità contrattuale, ad attrezzature ed automezzi di sua proprietà. L'eventuale sostituzione di attrezzature ed automezzi rimane, perciò, a totale carico della S.A.

La S.A. è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e a rispondere direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della S.A.T. srl.

PARTE TERZA – CARATTERE DEL SERVIZIO

Art. 7 Carattere di servizio pubblico

I servizi oggetto del presente C.S.A. sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'art. 177, 1° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I servizi, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore verificabili, tra le quali lo sciopero delle maestranze, purché effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali. In particolare la S.A. si farà carico della dovuta informazione a tutti gli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.

Non sarà considerata causa di forza maggiore, e quindi sanzionabile come penalità, lo sciopero del personale che dipende da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal C.S.A., il contratto integrativo aziendale, etc.

I servizi contrattualmente previsti che la S.A. non potesse eseguire per causa di forza maggiore e che non saranno recuperati nelle ventiquattro ore lavorative successive saranno proporzionalmente quantificati e dedotti dai corrispettivi spettanti alla S.A. nel mese successivo. Nell'ultimo anno di servizio, l'ammontare relativo ai servizi non effettuati per cause di forza maggiore e non recuperati entro le ventiquattro ore successive, verrà automaticamente decurtato dalla S.A.T. srl previa produzione di idonea pezza giustificativa da parte della S.A., dalle rimanenze dei corrispettivi dovuti alla S.A.

Art. 8 Durata del contratto

La durata dell'affidamento è fissata in mesi 36 (trentasei), con decorrenza dall'1 maggio 2016 e scadenza il 30 aprile 2019, con possibilità di proroga o rinnovo per il medesimo periodo, laddove permesso dalla normativa vigente, previa valutazione delle ragioni di opportunità e convenienza, da effettuarsi a cura della S.A.T. srl e della S.A., almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto, fermo restando la vigenza in tale data di normativa che consenta il rinnovo contrattuale.

Al fine di assicurare la continuità del servizio, la S.A. è tenuta a proseguire, anche dopo la scadenza contrattuale, lo svolgimento delle attività incluse nel presente contratto agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza, fino a quando la S.A.T. srl non abbia provveduto a nuova aggiudicazione definitiva e, comunque, per un periodo massimo di mesi sei e previa specifica comunicazione scritta da parte della S.A.T. srl.

Art. 9 Subappalto

E' vietata la cessione del contratto, in tutto od in parte e sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla S.A.T. srl prima o contestualmente al pagamento.

Il subappalto è ammesso con i limiti e le modalità di cui all'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il subappaltatore, relativamente alla quota di servizio di propria competenza, dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'autorizzazione al subappalto da parte della S.A.T. srl sarà espressamente subordinata alla produzione a cura della S.A. di copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del subappaltatore (per i servizi per i quali essa sia necessaria ai sensi di legge).

La volontà di procedere al subappalto (con specifica dei servizi da subappaltarsi) deve essere dichiarata dalle imprese concorrenti in sede di gara.

Art. 10 Monitoraggio del servizio

La S.A.T. srl provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi dei propri Uffici e personale designato, dai quali la S.A. dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che la S.A.T. srl potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto del C.S.A.

Di norma le disposizioni saranno trasmesse via fax e/o posta elettronica. Peraltro, nei casi di urgenza, i funzionari designati potranno dare disposizioni anche verbali al personale della S.A., salva la formalizzazione della disposizione per iscritto entro il terzo giorno successivo. La S.A.T. srl ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte della S.A., sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici della S.A. medesima.

La S.A.T. srl si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, l'effettuazione della pesatura di controllo degli automezzi utilizzati per i servizi, sia a vuoto che a pieno carico, tramite la pesa della Stazione Ecologica, all'inizio e alla fine del giro di raccolta. I relativi oneri saranno a carico della S.A.

Art. 11 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente C.S.A., la S.A. avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto del contratto. In particolare si richiama

all'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei regolamenti comunali per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e per le raccolte differenziate.

La S.A. sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento avente forza di legge che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere in aggiunta ai corrispettivi contrattuali previsti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente C.S.A., la S.A. è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici designati al controllo dei servizi.

PARTE QUARTA – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 12 Modalità di esecuzione del servizio di raccolta “porta a porta”

La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti delle raccolte differenziate verrà fatta una sola volta per ogni tipologia di rifiuto, cioè con un solo passaggio, nel giorno fissato con inizio delle operazioni dopo le ore 6:00 e termine entro le ore 14:00. Nel predetto orario si intende compreso anche il tempo di esecuzione delle pesature dei rifiuti presso la piattaforma ecologica.

Nelle operazioni di raccolta dei sacchi e di svuotamento dei contenitori si intende compresa la pulizia contestuale dei siti dove questi sono posti, da rifiuti eventualmente dispersi a seguito di rottura/tracimazione dei medesimi.

La raccolta deve essere effettuata mediante appositi mezzi, conformi alla normativa vigente in materia, che contengano esclusivamente o separatamente le frazioni oggetto della parte quarta del C.S.A. Gli eventuali trasbordi di rifiuti dai mezzi satellite impiegati per la raccolta ai mezzi adibiti al loro trasporto presso gli impianti di destinazione potranno essere effettuati esclusivamente in aree del territorio comunale identificate ad insindacabile giudizio della S.A.T. srl. E' obbligo della S.A. provvedere, alla fine delle operazioni di trasbordo, alla pulizia delle aree utilizzate a tale fine. E' fatto divieto alla S.A. di far stazionare stabilmente nelle aree destinate al trasbordo i mezzi o loro parti (es. semirimorchi) impiegati per il trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione.

I mezzi e le attrezzature di cui essi siano equipaggiati non dovranno per alcun motivo provocare versamenti di rifiuti o liquami sul suolo.

Si fa divieto alla S.A. di ingresso con propri mezzi ed operatori nelle proprietà private. E' tuttavia facoltà della S.A., in presenza di casi particolari e su consenso della S.A.T. srl, effettuare la raccolta dei rifiuti su suolo privato, su esplicita richiesta e previo accordo con le singole proprietà e con dichiarazione di esonero da responsabilità per danni a cose o a persone a favore della S.A.T. srl.

Nel caso in cui il giorno stabilito per la raccolta sia festivo, il servizio dovrà essere svolto il giorno feriale precedente o successivo come concordato nel calendario consegnato alla popolazione. Le date dei passaggi sostitutivi relativi ai giorni festivi verranno, comunque, preventivamente stabilite dalla S.A.T. srl ogni anno in occasione della predisposizione, stampa e distribuzione a tutte le utenze del calendario di raccolta che questa effettuerà per l'anno successivo. In caso di più giorni festivi consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il secondo giorno successivo da quello normalmente stabilito, anche se risultasse anch'esso festivo. Eventuali proposte di riorganizzazione o di modifica dei giorni di ritiro, potranno essere concordate fra le parti contraenti.

La responsabilità sulla qualità dei rifiuti raccolti è della S.A. A suo carico sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento o recupero conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti.

Art. 13 Raccolta “porta a porta”, trasporto e conferimento a smaltimento della frazione secca indifferenziata dei rifiuti urbani

Il servizio oggetto del presente articolo consiste nella raccolta porta a porta dei sacchi di colore neutro trasparente di dimensioni cm. 70x110, contenenti la frazione indifferenziata dei rifiuti urbani conferiti dalle utenze lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio

comunale e nel successivo trasporto presso l'impianto di smaltimento. Non dovranno essere ritirati altri tipi di sacchi, sacchetti o borsette, se non previa autorizzazione della S.A.T. srl. Le utenze (quali grossi complessi condominiali, aziende, etc.) che già utilizzano bidoni carrellati o cassonetti di loro proprietà potranno continuare ad utilizzarli, purché dotati di attacchi idonei, avendo cura peraltro di inserirvi esclusivamente la frazione indifferenziata e non i rifiuti per i quali siano previste specifiche raccolte differenziate. La S.A. è tenuta allo svuotamento di tali bidoni carrellati o cassonetti nell'ambito del normale servizio, senza con ciò richiedere alcun corrispettivo aggiuntivo.

Eventuali oggetti che, pur non essendo considerabili rifiuti ingombranti, per dimensioni non potessero, tuttavia, essere inseriti nei sacchi, saranno posizionati direttamente sulla pubblica via, in quantità tale da non costituire pericolo per le persone né intralcio per il servizio di raccolta, che provvederà alla loro asportazione.

Il servizio verrà erogato a cadenza settimanale, nel giorno di Martedì.

I sacchi conferiti dalle utenze che non siano chiusi correttamente o che contengano frazioni oggetto di raccolta differenziata e analogamente anche per i bidoni carrellati e/o i cassonetti non dovranno essere raccolti e su di essi gli operatori della S.A. apporranno un biglietto con la scritta "il rifiuto conferito non è conforme", segnalando per scritto l'evento alla S.A.T. srl entro le ore 14 del giorno successivo al suo verificarsi.

Il servizio oggetto del presente articolo sarà effettuato secondo il piano operativo predisposto dalla S.A. in sede di gara. Tale piano dovrà essere modificato qualora la S.A.T. srl segnalasse particolari problemi o disfunzioni che dovessero insorgere nel corso del periodo di validità del presente capitolato.

La frazione di rifiuto oggetto del presente articolo verrà conferita presso un impianto che verrà indicato dalla S.A.T. srl, sulla base della vigente pianificazione provinciale. L'impianto di conferimento indicato fino alla data del 31 dicembre 2016 è l'impianto A2A di Via Goltara Bg. Eventuali variazioni dell'impianto di destinazione, dovute a modifica della pianificazione provinciale o ad altre motivazioni, non daranno luogo a variazione dei corrispettivi riconosciuti alla S.A. per il servizio se la variazione sarà inferiore ai km 20: se la variazione in km sarà superiore ai 20 km, S.A.T. e S.A. definiranno i nuovi costi.

Gli oneri di smaltimento degli RSU sono a carico di S.A.T. srl.

Art. 14 Raccolta e trasporto "porta a porta" di carta e cartone

Il servizio oggetto del presente articolo consiste nella raccolta porta a porta della frazione di carta e cartone, confezionata a cura dell'utenza in pacchi legati, oppure in cartoni o in sacchi purché di carta o altri contenitori rigidi e conferiti dalle utenze lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale e nel successivo trasporto presso lo/gli impianto/i di recupero individuato/i dalla S.A.T. srl. Le utenze (quali grossi complessi condominiali, aziende, ecc.) che già utilizzano bidoni carrellati o cassonetti di loro proprietà potranno continuare ad utilizzarli, purché dotati di attacchi idonei, avendo cura, peraltro, di inserirvi esclusivamente la frazione oggetto del presente articolo.

La S.A. è tenuta allo svuotamento di tali bidoni carrellati o cassonetti nell'ambito del normale servizio, senza con ciò richiedere alcun corrispettivo aggiuntivo.

Il servizio verrà erogato a cadenza settimanale, nel giorno di Mercoledì.

I contenitori conferiti dalle utenze che contengano rifiuti diversi da quelli oggetto del presente articolo e analogamente anche per i bidoni carrellati e/o i cassonetti non dovranno essere raccolti e su di essi gli operatori della S.A. apporranno un biglietto con la scritta "il rifiuto conferito non è conforme", segnalando per scritto l'evento alla S.A.T. srl entro le ore 14 del giorno successivo al suo verificarsi.

Il servizio oggetto del presente articolo sarà effettuato secondo il piano operativo predisposto dalla S.A. in sede di gara. Tale piano dovrà essere modificato qualora la S.A.T. srl segnalasse particolari problemi o disfunzioni che dovessero insorgere nel corso del periodo di validità del presente contratto.

Eventuali variazioni dell'impianto di destinazione non daranno luogo a variazione dei corrispettivi riconosciuti alla S.A. per il servizio se la variazione sarà inferiore ai km 20.

Se la variazione in km sarà superiore a 20, S.A.T. e S.A. definiranno i nuovi costi.
I proventi del recupero della carta e cartone spettano a S.A.T. srl.

Art. 15 Raccolta e trasporto “porta a porta” imballaggi di plastica

Il servizio oggetto del presente articolo consiste nella raccolta porta a porta dei sacchi trasparenti, di dimensioni cm. 70x110 e/o contenitori rigidi, contenenti gli imballaggi in plastica conferiti dalle utenze lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale e nel successivo trasporto presso l'impianto di recupero individuato dalla S.A.T. srl.

Il servizio verrà erogato a cadenza quindicinale, nel giorno di Giovedì.

I sacchi conferiti dalle utenze che contengano rifiuti diversi da quelli oggetto del presente articolo non dovranno essere raccolti e su di essi gli operatori della S.A. apporranno un biglietto con la scritta "il rifiuto conferito non è conforme", segnalando per scritto l'evento alla S.A.T. srl entro le ore 14 del giorno successivo al suo verificarsi.

Il servizio oggetto del presente articolo sarà effettuato secondo il piano operativo predisposto dalla S.A. in sede di offerta. Tale piano dovrà essere modificato qualora la S.A.T. srl segnalasse particolari problemi o disfunzioni che dovessero insorgere nel corso del periodo di validità del presente contratto.

Eventuali variazioni dell'impianto di destinazione non daranno luogo a variazione dei corrispettivi riconosciuti alla S.A. per il servizio se la variazione sarà inferiore ai km 20.

Se la variazione in km sarà superiore a 20, S.A.T. e S.A. definiranno i nuovi costi.

I proventi del recupero della plastica spettano a S.A.T. srl.

Art. 16 Raccolta e trasporto “porta a porta” del vetro

Il servizio oggetto del presente articolo consiste nella raccolta porta a porta del vetro conferito dalle utenze lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale e nel successivo trasporto presso l'impianto di recupero individuato dalla S.A.T. srl.

Il servizio verrà erogato a cadenza settimanale, nel giorno di Venerdì.

Per il conferimento l'utenza potrà utilizzare unicamente contenitori rigidi a rendere, con volume compreso tra i 30 ed i 240 litri. I contenitori con volume superiore ai 40 litri dovranno essere carrellati e dotati di attacchi idonei. Il reperimento dei contenitori resta a carico dell'utenza.

I contenitori contenenti rifiuti diversi da quelli oggetto del presente articolo, o i contenitori non idonei, non dovranno essere svuotati e su di essi gli operatori della S.A. apporranno un biglietto con la scritta "il rifiuto conferito non è conforme", segnalando per scritto l'evento alla S.A.T. srl entro le ore 14 del giorno successivo al suo verificarsi.

Il servizio oggetto del presente articolo sarà effettuato secondo il piano operativo predisposto dalla S.A. in sede di offerta. Tale piano dovrà essere modificato qualora la S.A.T. srl segnalasse particolari problemi o disfunzioni che dovessero insorgere nel corso del periodo di validità del presente contratto.

Eventuali variazioni dell'impianto di destinazione non daranno luogo a variazione dei corrispettivi riconosciuti alla S.A. per il servizio se la variazione sarà inferiore ai km 20.

Se la variazione in km sarà superiore a 20, S.A.T. e S.A. definiranno i nuovi costi.

I proventi del recupero del vetro spettano a S.A.T. srl.

Art. 17 Raccolta e trasporto “porta a porta” del barattolame metallico

Il servizio oggetto del presente articolo consiste nella raccolta porta a porta del barattolame metallico (lattine metalliche varie: banda stagnata, acciaio, alluminio) conferito dalle utenze lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale e nel successivo trasporto presso l'impianto di recupero individuato dalla S.A.T. srl.

Il servizio verrà erogato a cadenza mensile, ogni primo Venerdì di ogni mese.

Per il conferimento l'utenza potrà utilizzare contenitori rigidi a rendere, con volume compreso tra i 30 ed i 240 litri. Saranno raccolti anche contenitori usa e getta. I contenitori con volume superiore ai 40 litri dovranno essere carrellati e dotati di attacchi idonei. Il reperimento dei contenitori resta a carico dell'utenza.

I contenitori con rifiuti diversi da quelli oggetto del presente articolo non dovranno essere svuotati e su di essi gli operatori della S.A. apporranno un biglietto con la scritta "il rifiuto conferito non è conforme", segnalando per scritto l'evento alla S.A.T. srl entro le ore 14 del giorno successivo al suo verificarsi.

Il servizio oggetto del presente articolo sarà effettuato secondo il piano operativo predisposto dalla S.A. in sede di offerta. Tale piano dovrà essere modificato qualora la S.A.T. srl segnalasse particolari problemi o disfunzioni che dovessero insorgere nel corso del periodo di validità del presente contratto.

Eventuali variazioni dell'impianto di destinazione non daranno luogo a variazione dei corrispettivi riconosciuti alla S.A. per il servizio se la variazione sarà inferiore ai km 20.

Se la variazione in km sarà superiore a 20, S.A.T. e S.A. definiranno i nuovi costi.

I proventi del recupero del barattolame metallico spettano a S.A.T. srl.

Art. 18 Raccolta e trasporto "porta a porta" della frazione organica

Il servizio oggetto del presente articolo consiste nella raccolta porta a porta della frazione organica, conferita dalle utenze lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio del Comune di Treviolo e nel successivo trasporto presso l'impianto di recupero.

Per il conferimento l'utenza potrà utilizzare unicamente contenitori rigidi a rendere, con volume compreso tra gli 8 ed i 240 litri. I contenitori con volume superiore ai 40 litri dovranno essere carrellati e dotati di attacchi idonei. Il reperimento dei contenitori resta a carico dell'utenza.

In aggiunta ai contenitori di cui sopra, le utenze potranno utilizzare sacchetti in Mater-Bi, da immettere successivamente nel contenitore rigido.

Il servizio verrà erogato: con frequenza settimanale, nel giorno di Giovedì, nel periodo dall'1 Ottobre al 31 Maggio dell'anno successivo; con frequenza bisettimanale, nei giorni di Lunedì e Giovedì, nel periodo dall'1 Giugno al 30 Settembre.

I contenitori che contengano rifiuti diversi da quelli oggetto del presente articolo non dovranno essere svuotati e su di essi gli operatori della S.A. apporranno un biglietto con la scritta "Il rifiuto conferito non è conforme", segnalando per scritto l'evento alla S.A.T. srl entro le ore 14 del giorno successivo al suo verificarsi.

Il servizio oggetto del presente articolo sarà effettuato secondo il piano operativo predisposto dalla S.A. in sede di offerta. Tale piano dovrà essere modificato qualora la S.A.T. srl segnalasse particolari problemi o disfunzioni che dovessero insorgere nel corso del periodo di validità del presente contratto.

La frazione di rifiuto oggetto del presente articolo verrà conferita presso un impianto di compostaggio indicato dalla S.A.T. srl sulla base della vigente pianificazione provinciale. L'impianto di conferimento indicato fino alla data del 31 Dicembre 2016 è l'impianto di Montello spa (Montello BG). Eventuali variazioni dell'impianto di destinazione, dovute a modifica della pianificazione provinciale, non daranno luogo a variazione dei corrispettivi riconosciuti alla S.A. per il servizio.

Gli oneri di smaltimento della frazione organica dei RSU sono a carico di S.A.T. srl.

PARTE QUINTA – PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 19 Sede della S.A.

La S.A. dovrà possedere ed avere la disponibilità di idonea sede operativa, sita a non più di 40 (quaranta) chilometri dalla sede legale della S.A.T. srl, adeguatamente attrezzata per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature di servizio, dotata di locali ufficio, nonché di locali ad uso spogliatoio e servizi igienici per il personale.

All'indirizzo di tale sede, dove la S.A. dovrà eleggere domicilio a fini contrattuali, saranno inviate le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e quant'altro necessario o previsto per il mantenimento dei reciproci rapporti di collaborazione fra la S.A.T. srl e S.A.

Presso il domicilio predetto devono essere reperibili, compatibilmente con le necessità di controllo dei servizi, i referenti tecnici della S.A. che la stessa individuerà tra il proprio

personale, provvedendo ad indicarne per scritto alla S.A.T. srl e per ognuno le generalità e le modalità per la loro reperibilità.

I referenti dovranno avere in dotazione anche un telefono cellulare, per essere comunque reperibili anche in caso di assenza dall'Ufficio, per necessità di servizio. La reperibilità dei referenti dovrà essere comunque garantita tra le ore 8.30 e le ore 17.00 dei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, e sabato mattina.

La Sede operativa dovrà essere provvista di telefono, con segreteria telefonica, e di fax, così da poter essere attiva senza soluzione di continuità, e avere un indirizzo di posta elettronica certificata attivato.

Art. 20 Spese

Fanno carico alla S.A. tutte le spese relative al contratto d'appalto, nonché ogni eventuale altra imposta o tassa, fatta eccezione per l'I.V.A. nelle misura e se ed in quanto dovuta.

L'impresa aggiudicataria dovrà rimborsare, a S.A.T. srl, alla data di firma del presente contratto, tutte le spese dovute per la pubblicazione e la pubblicità delle procedure di gara.

Art. 21 Cauzione provvisoria e definitiva

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, è richiesta una cauzione provvisoria di € 12.800,00 pari al 2 percento dell'importo a base d'asta, in originale e in formato elettronico firmata digitalmente dal fideiussore ovvero Istituto bancario o assicurativo o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà:

- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- a norma degli articoli 75, comma 8 e 113 del D.Lgs. 163/2006 contenere, a pena di esclusione, l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di SAT srl.

Le suddette prescrizioni dovranno leggersi chiaramente sul frontespizio della fidejussione e non essere riportate tra le righe di clausole prestampate.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi previsti al successivo punto 15.

Cauzione definitiva (dovuta solo in caso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, sarà richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fidejussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà specificare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi previsti dal Disciplinare di Gara. Tale cauzione garantisce alla Società appaltante il puntuale rispetto dei termini e le corrette modalità di esecuzione del servizio.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere conforme all'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163.

Art. 22 Stipula del contratto

L'aggiudicazione sarà vincolante per la S.A. mentre sarà impegnativa per la S.A.T. srl solo dopo il perfezionamento dell'atto di aggiudicazione definitiva. Successivamente, la S.A. dovrà essere disponibile alla stipula del contratto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esecutività dell'atto di aggiudicazione, fatti salvi gli eventuali ritardi che non dipendano dalla S.A. stessa.

Art. 23 Responsabilità

La S.A. individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici ed amministrativi incaricati di curare i rapporti con la S.A.T. srl garantendo la permanente reperibilità dei primi negli orari indicati all'art. 12. La S.A. risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose o animali in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, compresi eventuali danni che i contenitori impiegati per l'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovessero subire durante il loro svuotamento e/o trasporto, e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati all'ambiente, alle persone, alle proprietà altrui in dipendenza degli obblighi derivanti dal C.S.A. o nella esecuzione dei servizi.

Eventuali danni che tutti i contenitori impiegati per l'esecuzione dei servizi di cui al presente C.S.A. dovessero subire durante la vuotatura e/o trasporto saranno a carico della S.A.

La S.A. non sarà responsabile di danni causati a terzi per effetto di contenitori di rifiuti e/o rifiuti abbandonati da terzi sul territorio.

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Impresa la quale ne è la sola responsabile, con esclusione del diritto di rivalsa e con manleva nei confronti dell'Unione.

La S.A., preliminarmente all'avvio dei servizi e in occasione del rinnovo, dovrà fornire alla S.A.T. srl copia delle polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi di cui sopra nonché copia delle polizze assicurative per la responsabilità civile di ogni automezzo che sarà impiegato sul territorio, per un massimale "unico" di almeno di 2.500.000,00 euro per ciascun automezzo.

La S.A. è obbligata, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre polizza assicurativa che tenga indenne la S.A.T. srl da tutti i rischi connessi all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dall'1 maggio 2016 e cessa alle ore 24 del giorno 30 aprile 2019 e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data terminale del presente C.S.A.

Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla S.A.T. srl a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 5.500.000,00 (euro cinquemilionicinquecentomila/00) con un limite minimo, per persona, di € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) e, per danni a cose, di € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla S.A.T. srl.

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla S.A.T. srl.

Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dalla S.A. coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data terminale del contratto; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123/2004

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto della S.A. nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto.

Art. 24 Sicurezza sul lavoro

La S.A. ha l'obbligo di predisporre il Piano di sicurezza come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008 sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e sue successive modifiche e integrazioni.

Preliminarmente all'avvio dei servizi oggetto del presente C.S.A., la S.A. provvederà a fornire alla S.A.T. srl una copia del Piano di sicurezza nel quale verrà specificato il nominativo del responsabile ed eventuali variazioni.

Dovrà essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La S.A. sarà ritenuta responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 25 Cooperazione, controllo e vigilanza

È fatto obbligo alle maestranze della S.A. di segnalare alla S.A.T. srl quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

È fatto altresì obbligo di denunciare alla S.A.T. srl qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di immondizie od altro sulle strade, etc.) coadiuvando inoltre l'opera degli organi di Polizia e fornendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.

La S.A. avrà cura di adottare ogni opportuno accorgimento per il miglioramento dei servizi; le variazioni che dovessero comportare modifiche dei percorsi di servizio e/o variazioni nei giorni di intervento dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate con la S.A.T. srl.

La S.A. dovrà garantire la sua collaborazione anche alle eventuali iniziative, tese al miglioramento dei servizi, man mano che simili iniziative venissero proposte e poste in atto dalla S.A.T. srl.

La S.A.T. srl ha diritto di ispezionare, in ogni momento e anche senza preavviso, i luoghi ove si svolge il servizio e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, a verificare il buono stato e della conformità tecnica amministrativa di tutti i mezzi, materiali e attrezzature utilizzati e alla loro rispondenza alle esigenze del servizio, nonché di rilevare le eventuali inottemperanze al presente contratto.

Ove si riscontrassero mancanze, verrà prescritto un termine entro il quale la S.A. dovrà provvedere ad eliminarle e, nel caso la S.A. non ottemperasse, la S.A.T. srl avrà il diritto di provvedervi direttamente ma a spese della S.A. con rivalsa sulla prima rata di pagamento utile o avvalendosi anche delle garanzie depositate. Nel caso che la S.A.T. srl si rivalessa sulla cauzione definitiva, la S.A. dovrà provvedere al suo completo reintegro entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi.

La S.A. è tenuta ad agevolare le operazioni di ispezione e verifica.

La S.A.T. srl controllerà tutte le prestazioni che fanno carico alla S.A., sia in dipendenza del presente contratto, sia scaturenti da eventuali affidamenti di prestazioni aggiuntive.

PARTE SESTA – ELEMENTI ECONOMICI

Art. 26 Importo contrattuale

L'importo a base di gara è di € 640.000,00 al lordo di € 6.400,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, e la sua scomposizione è riscontrabile nel Piano dei parametri di costo unitario e annuali. In sintesi, per le prestazioni di cui al presente contratto, verrà riconosciuto alla S.A. un compenso, determinato a corpo e sulla base di quanto verrà offerto dall'Impresa aggiudicataria per ogni singola prestazione. A titolo puramente indicativo si specifica che il valore, ai soli fini fiscali e contrattuali, è stimato nell'importo complessivo di € 640.000,00, ripartito in € 633.600,00+ I.V.A. a base di gara (€ 17.600,00/mese + I.V.A. in media) e in € 6.400,00 + I.V.A. a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 177,78/mese + I.V.A.).

La categoria prevalente e numero di riferimento della nomenclatura del servizio di cui agli artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 elencato nell'allegato II B, è specificata nel disciplinare di gara.

I compensi si intendono remunerativi per le prestazioni previste nel C.S.A. ed effettivamente svolte, compresi dei suoi allegati, da eseguirsi secondo le modalità ivi stabilite, per esplicita ammissione che la S.A. abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi.

La S.A.T. srl, al ricevimento delle fatture da parte della S.A. contenenti tutte le evidenze contabili del mese precedente, provvederà, entro sessanta giorni, a verificarne la regolarità, alla contestuale liquidazione e alla successiva esecuzione del pagamento al netto delle eventuali penali applicate e divenute esecutive.

Art. 27 Revisione del canone contrattuale

Il corrispettivo annuale delle prestazioni dovute comprende tutti gli adempimenti di cui al presente C.S.A.

Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente C.S.A. è fisso per il primo anno di servizio.

Per gli anni successivi sarà assoggettato alla revisione obbligatoria prevista dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994 n° 724 "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica". Per le variazioni relative in aumento o in diminuzione del costo dei servizi, di cui al primo comma, le parti contraenti, trascorso il primo anno di gestione, potranno richiedere l'aggiornamento del prezzo.

Per tale aggiornamento si opererà con riferimento ai prezzi/indici - di cui alla normativa sopra citata - elaborati dall'ISTAT e pubblicati sulla G.U.R.I., prendendo come base l'indice/prezzo vigente nel mese di effettuazione dell'offerta.

Nel caso in cui i prezzi/indici di riferimento non fossero ancora disponibili alla fine del primo anno dalla data di aggiudicazione del servizio le parti convengono di assumere quale indice provvisorio di aggiornamento del prezzo a decorrere dall'inizio del secondo anno, la variazione intervenuta nei "Numeri Indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente - Comparto Servizio Smaltimento Rifiuti" elaborati mensilmente dall'ISTAT.

Art. 28 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo annuale corrispondente allo specifico servizio potrà essere variato, su formale richiesta della S.A. o della S.A.T. srl esclusivamente per i casi di seguito descritti. In ogni

caso, nelle more della determinazione delle variazioni, anche economiche, il servizio non potrà essere per nessuna ragione sospeso o interrotto e dovrà essere eseguito in conformità alle variazioni qualitative quantitative dei servizi richieste dalla S.A.T. srl. Le verifiche concernenti il presente articolo verranno effettuate annualmente e quanto determinato a tali scadenze sarà preso come riferimento per la redazione del Piano Finanziario relativo all'anno successivo.

L'aggiornamento del corrispettivo verrà preso in considerazione, qualora il numero di utenze servite dalle raccolte rifiuti con il sistema porta a porta dovesse subire variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al dato contrattuale iniziale. In questo caso il corrispettivo relativo a tali servizi (determinato dal Piano dei parametri di costo unitario e annuali allegato al presente contratto, detratto il ribasso effettuato in sede di gara) verrà aumentato o diminuito a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione in più o in meno avrà superato la soglia del 5 per cento. L'ammontare della variazione in più o in meno dei corrispettivi sarà oggetto di contrattazione fra S.A.T. srl e S.A.

Art. 29 Estensione dei servizi e servizi diversi

La S.A. si impegna ad aumentare, estendere o variare, a richiesta della S.A.T. srl, anche in dipendenza da adempimenti correlati all'applicazione della T.A.R.I., i servizi indicati nel presente C.S.A.

In tali ipotesi, il corrispettivo verrà conseguentemente adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico economica prodotta dalla S.A. ed approvata dalla S.A.T. srl.

La S.A.T. srl potrà altresì chiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali o straordinari non compresi in questo C.S.A., purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.

La S.A. è tenuta ad eseguirli con le modalità stabilite dalla S.A.T. srl, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi e facendo eventualmente ricorso a prestazioni straordinarie.

E' fatto obbligo alla S.A. di comunicare alla S.A.T. srl l'ammontare della spesa prevista prima dell'inizio del servizio richiesto, da effettuarsi, comunque, solo previa approvazione della spesa prevista da parte della S.A.T. srl.

Art. 30 Rifiuti non compresi nel contratto

I servizi oggetto del presente contratto non comprendono la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi che non possono essere classificati quali rifiuti urbani o assimilati agli urbani, quali:

- a) rifiuti radioattivi;
- b) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- d) materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici;
- e) terra da coltivazione;
- f) acque di scarico;
- g) materiali esplosivi in disuso;
- h) ceneri e scorie di impianti centrali di riscaldamento;
- i) materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.

PARTE SETTIMA – PENALITA' E REVOCA DELL'APPALTO

Art. 31 Penalità

In caso di inadempienza degli obblighi assunti con il presente C.S.A., la S.A., oltre l'obbligo di ovviare nel termine di 24 ore alla infrazione contestata, sarà passibile di multe disciplinari da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 3.500,00 in rapporto alla gravità della inadempienza e della recidività, da applicarsi a discrezione della S.A.T. srl con apposito atto.

In particolare, per alcuni specifici casi di inadempienza sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per ogni mezzora di ritardo dall'inizio di ogni servizio di raccolta porta a porta: € 50,00;
- b) per ogni mezzora di ritardo nella conclusione di ogni servizio di raccolta porta a porta: € 50,00;
- c) infrazioni di lieve entità durante il servizio di raccolta porta a porta: € 100,00;
- d) per ogni singolo episodio (addebitabile all'operato della S.A.) di conferimento al circuito dedicato ai rifiuti secchi indifferenziati di frazioni che, ai sensi del presente C.S.A., la S.A. stessa deve raccogliere in modo differenziato: € 250,00;
- e) per ogni giornata d'impiego di un operatore di cui, ai sensi dell'art.5, la S.A.T. srl abbia richiesto la sostituzione: € 200,00;
- f) per ogni singolo episodio (addebitabile a colpa e/o negligenza della S.A.) di mancata esecuzione dei servizi di raccolta porta a porta presso ogni singola utenza: € 50,00;
- g) per ogni eventuale veicolo in servizio non sufficientemente pulito o in cattivo stato di manutenzione: € 100,00;
- h) per ogni singolo episodio di impiego di automezzi diversi da quelli inclusi nel contratto e comunicati dalla S.A. alla S.A.T. srl: € 250,00 per turno di lavoro d'impiego;
- i) per ogni inosservanza ad un richiamo della S.A.T. srl debitamente segnalato per iscritto: € 100,00;
- j) per ogni singola mancata comunicazione scritta prevista dal presente C.S.A., escluse dalle precedenti lettere: € 100,00;
- k) per ogni mancata pesatura (pesature di controllo senza preavviso di cui al precedente Art. 10) presso le piattaforme ecologiche e presso i centri di smaltimento e/o recupero degli automezzi da utilizzare e utilizzati per la raccolta e il trasporto delle singole frazioni di rifiuto: € 50,00 per ogni pesatura non eseguita.

Preliminarmente all'applicazione di qualsiasi penale, la S.A.T. srl contesta l'insorta inadempienza al domicilio della S.A. a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo fax o telegramma o posta elettronica certificata; la S.A. avrà la facoltà di produrre le proprie deduzioni entro il termine massimo di giorni cinque dalla ricezione del provvedimento. La S.A.T. srl esaminerà le controdeduzioni presentate dalla S.A. a giustificazione dell'applicazione delle penali e, a suo insindacabile giudizio, confermerà, annullerà o riformerà il provvedimento di irrogazione delle penali, comunicando alla S.A. l'importo delle penali.

La controversia che la S.A. avrà facoltà di instaurare per l'applicazione delle penali da parte della S.A.T. srl sarà risolta applicando la procedura prevista per la risoluzione delle controversie contenuta nel presente C.S.A.

Una volta trascorso i termini prescrittivi per la loro impugnazione innanzi al Giudice ordinario del Tribunale di Bergamo, le penali contrattuali saranno esecutive e pienamente esigibili.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare l'importo della cauzione definitiva; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei danni arrecati e/o gli oneri sostenuti dalla S.A.T. srl per ovviare alle inadempienze.¹

Qualora la S.A. omette e/o ritarda di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la S.A.T. srl potrà incaricare altra impresa – senza alcuna formalità nei confronti della S.A. – all'esecuzione parziale o totale di quanto omesso o non eseguito dalla S.A. stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla S.A.T. srl.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la S.A.T. srl effettua la rivalsa, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della S.A. ovvero, in mancanza o insufficienza, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tale caso, essere immediatamente reintegrata.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi potranno comportare l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto.

Art. 32 Esecuzione d'ufficio

Qualora si verificassero deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, la S.A.T. srl potrà procedere all'esecuzione d'ufficio quando la S.A., regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso la S.A.T. srl, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione delle penalità previste dal presente C.S.A., avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese della S.A., i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente sarà operato dalla S.A.T. srl mediante riduzione dei corrispettivi spettanti alla S.A. e non ancora pagati dalla S.A.T. srl, ferma restando la facoltà di rivalsa sul deposito cauzionale.

Art. 33 Risoluzione del contratto

La S.A.T. srl ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei confronti della S.A., nei seguenti casi e salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni:

- a) frode nell'esecuzione dei servizi o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- b) recidiva per inadempimento alle disposizioni della S.A.T. srl riguardo al rispetto dei tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) arbitraria interruzione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte della S.A. senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la loro esecuzione nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei servizi;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e ai piani operativi di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla S.A.T. srl;
- j) inadempienza agli obblighi derivanti dal contratto, nonostante l'applicazione delle penalità e le diffide del caso, la S.A. non provvede all'adempimento e pregiudichi, con il proprio comportamento, il normale esercizio dei servizi;
- k) reiterate inadempienze che comportano l'applicazione di penali in misura superiore al valore della cauzione definitiva e mancata integrazione della cauzione definitiva nel caso che questa sia utilizzata in rivalsa della penali;
- l) le attrezzature costituenti la dotazione obbligatoria non sono conservate in piena efficienza, nella loro integrità e nel dovuto decoro, oppure la S.A. cede ad altri anche parzialmente e provvisoriamente le attrezzature stesse, ovvero le sottopone a vincoli che ne limitano la libera disponibilità ed il normale impiego;
- m) impedimento, operato dalla S.A. in qualsiasi modo, dell'esercizio di controllo del servizio da parte della S.A.T. srl;
- n) revoca o decadenza delle autorizzazioni/iscrizioni di legge necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al presente contratto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte della S.A., dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e per:

a) morte del titolare della S.A., quando questi sia una persona fisica e non abbia lasciato eredi o gli eventuali eredi risultino incapaci, qualunque ne sia la causa, a continuare l'esercizio del servizio;

b) scioglimento, cessazione od estinzione della S.A.;

c) sopravvenuta impossibilità ad effettuare le prestazioni in conseguenza di forza maggiore. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla S.A.T. srl è fatta alla S.A. tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di esecuzione dei servizi.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento della S.A., i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della S.A.T. srl, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei servizi da completare da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dalla S.A. inadempiente medesima;

b) ponendo a carico della S.A. inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine alla S.A. inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la S.A.T. srl per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilizzazione delle prestazioni di servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione dei servizi alla data prevista dal contratto originario.

PARTE OTTAVA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Controversie

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; il dirigente competente esamina la proposta di transazione formulata dalla S.A., ovvero può formulare una proposta di transazione alla S.A., previa audizione della medesima.

Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie la S.A. non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli impartiti dalla S.A.T. srl.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dei precedenti commi e le parti contraenti confermino le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al Giudice ordinario del Tribunale di Bergamo.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

La sede per la risoluzione delle controversie di cui al presente articolo è quella della S.A.T. srl.

Art. 35 Trattamento dati personali

La S.A.T. srl, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, informa che i dati personali della S.A. e quelli derivanti dall'applicazione del presente contratto

saranno raccolti e conservati presso l'ufficio della S.A.T. srl, nella responsabilità dell'Amministratore Unico.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione, e, con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art. 19 del decreto citato.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 36 Riferimento alla legge e disposizioni finali

Per quanto non espressamente riportato nel presente C.S.A. viene fatto rinvio alle leggi, regolamenti, disposizioni vigenti in materia all'atto della stipula del relativo C.S.A.

La S.A. ha altresì l'obbligo di osservare, oltre alle norme specificate nel presente C.S.A., anche tutte le leggi ed i regolamenti che potranno essere emanati durante il corso di validità del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze, specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto ed aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

La S.A. è tenuta, inoltre, a rispettare ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere dalla S.A.T. srl.